

Tutta la modulistica in materia di **sicurezza** sul lavoro



APPLICAZIONE DEL D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

- a. documento di valutazione dei rischi. Il documento è necessario anche se sono occupati solo lavoratori stagionali o di cooperative; il dvr deve essere composto da: dvr generale con valutazione degli ambienti di lavoro e delle persone che operano negli stessi; valutazione del Rischio Chimico se l'azienda effettua direttamente i trattamenti fitosanitari; valutazione dei Rischi e Documento di valutazione del rumore/vibrazioni; valutazione del rischio stress lavoro correlato
- b. nomina del RSPP (responsabile servizio di prevenzione e protezione);
- c. nomina del RSL (rappresentante della sicurezza dei lavoratori) se un lavoratore vuole assumere l'incarico;
- d. nomina della squadra d'emergenza (addetto antincendio e addetto primo soccorso);
- e. nomina medico competente;

DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE TENUTA IN AZIENDA

Tutti i datori di lavoro agricoli che assumono manodopera sia a tempo indeterminato che stagionale e le società devono tenere in azienda:

1. Denuncia dell'impianto di messa a terra e relative verifiche periodiche;
2. Copia dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dall'installatore con l'allegato tecnico;
3. Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o SCIA, ove necessario (Attività soggette);
4. "Patentino" per l'acquisto dei presidi sanitari di 1 e 2 classe tossicologica qualora vengano utilizzati;
6. Certificati comprovanti l'avvenuta vaccinazione antitetanica dei dipendenti;
7. Cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti preventivi periodici, custodite con salvaguardia del segreto professionale a disposizione del medico competente e dell'organo di vigilanza o in alternativa l'idoneità lavorativa di ciascun lavoratore ;
8. Libretti delle macchine operatrici semoventi presenti in azienda;
9. Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature;
10. Registro dei controlli delle verifiche delle attrezzature antincendio;
12. Registro depositi gasolio > 5 mc;
13. Eventuale conformità adeguamento macchine agricole (arco/telaio/cinture di sicurezza)
14. Attestati corsi di formazione RSPP (base ed eventuali aggiornamenti);
15. Attestati corsi di formazione RLS (base ed eventuali aggiornamenti);
16. Attestati corsi di formazione addetto/i antincendio e primo soccorso (base ed eventuali aggiornamenti);
17. Attestati corsi di formazione formazione lavoratori agricoli (base ed eventuali aggiornamenti);
18. Attestati corsi di formazione uso macchine agricole (base ed aggiornamenti);

ALTRI ELEMENTI CHE DEBBONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

1. Cassetta di primo soccorso ed eventuali kit di primo soccorso;
2. Estintori antincendio: 1 estintore a polvere ogni 200mq di sup. coperta dove avviene rimessaggio di macchine agricole e 2 estintori per la cisterna del gasolio che non siano distanti più di 20 mt dalla stessa;

AZIENDE SENZA DIPENDENTI – TITOLARE AIUTATO DA PARTECIPE FAMILIARE OCCASIONALE E CONTOTERZISTA

1. Macchine ed attrezzature adeguate alla normativa di sicurezza;
2. Eventuale conformità adeguamento macchine agricole (arco/telaio/cinture di sicurezza)
3. Attestati corsi di formazione uso macchine agricole (base ed aggiornamenti);
4. Estintori antincendio: 1 estintore a polvere ogni 200mq di sup. coperta dove avviene rimessaggio di macchine agricole e 2 estintori per la cisterna del gasolio che non siano distanti più di 20 mt dalla stessa;
5. Denuncia dell'impianto di messa a terra e relative verifiche periodiche;
6. Copia dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dall'installatore con l'allegato tecnico;
7. Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o SCIA, ove necessario (Attività soggette);
8. "Patentino" per l'acquisto dei presidi sanitari di 1 e 2 classe tossicologica qualora vengano utilizzati;

Il recente D.L. 124/2019 (decreto collegato fiscale) convertito nella Legge 157/2019, all'articolo 5, per contrastare le frodi in materia di accisa, ha abbassato la soglia di capacità per la denuncia del deposito e per la tenuta del registro di carico e scarico. In relazione a ciò l'Agenzia delle Dogane ha assunto la determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 intitolata "Modalità semplificate di tenuta del registro di c/s per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici di cui all'art. 5, c. 1 lettera c) del D.L.124/2019", che prevede nuovi obblighi per i piccoli depositi di carburanti. In particolare per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 mc e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc, sono previsti gli obblighi di:

- a) denuncia del deposito o del distributore;
- b) contabilizzazione i prodotti energetici in un apposito registro di carico e scarico.

Per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità inferiore a 25 mc (definiti come Depositi minori) e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc (definiti come Distributori minori), è però prevista la tenuta di un registro di carico e scarico semplificato. Tali obblighi decorreranno dal 1 aprile 2020.

La determinazione dell'Agenzia entra nel dettaglio delle modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per gli esercenti Depositi minori e Distributori minori.

In particolare, per tali soggetti è fatto obbligo di:

- tenere un registro di carico e scarico presso l'impianto, alternativamente su supporto elettronico o cartaceo, senza la vidimazione dell'Ufficio delle dogane. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
- contabilizzare in maniera distinta i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto. Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 9 del giorno seguente alla ricezione. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni 7 giorni, cumulativamente per ogni prodotto energetico contabilizzato;
- trasmettere all'Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce;
- conservare il registro di carico e scarico e la relativa documentazione (come ad esempio il prospetto e nota di trasmissione annuale all'ufficio delle Dogane, DAS, ecc.) presso l'impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione;
- rendere disponibili in fase di verifica il registro e la documentazione ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di Finanza.
- Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche di applicazione del registro di carico e scarico la

Determinazione prevede che:

- le scritturazioni sul registro di carico e scarico vengono effettuate a decorrere dal 1 aprile 2020;
- la giacenza iniziale da riportare nel registro è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del 1 aprile 2020